



COMUNE DI VIZZINI Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R.
09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)**

N. 62 del 12 ottobre 2022

Oggetto: Ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 15,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Vizzini, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 09.08.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

| COMPONENTI LA COMMISSIONE | PRESENTE | ASSENTE |
|---------------------------|----------|---------|
| PULVIRENTI dott. ALFIO | X | |
| STELLA avv. CHIARA | | X |
| RICHICHI rag. LEONARDO | X | |

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;
- con deliberazione n. 6 del 3 luglio 2019 l' Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione della G.M. n. 90 del 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.L.vo n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;
- sono state acquisite, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, le attestazioni dei responsabili degli uffici con gli importi ammessi;

VISTO l'articolo 258 del TUEL, che nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 3, prevede che: "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art. 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

CONSIDERATA la propria delibera n. 5 del 23 settembre 2020 con la quale è stata determinata la percentuale unica da proporre ai creditori per una eventuale transazione;

DATO che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254, co.3 del T.U.E.L. e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva, di competenza del Comune, definita dall'art.255 del T.U.E.L.;

VISTA l'istanza di ammissione al passivo presentata d'ufficio per conto del comune di Vizzini con nota n 14042 del 22 settembre 2022 per la somma di € 9.516,89 dovuta quanto ad € .6.015,00 per ordinanza ingiunzione n. 34 dell'11 aprile 2003 emessa dalla Provincia Regionale di Catania e quanto ad € 2.2.400,00, oltre iva e cpa, per spese legali scaturente dalla sentenza n. 50/2022 emessa dal Tribunale Civile di Caltagirone in data 21 febbraio 2022;

DARE atto che il debito rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte, di ammettere alla massa passiva la somma spettante alla Città Metropolitana di Catania pari ad € 9.516,89;
- 2) Di trasmettere al creditore la proposta di transazione per un importo pari al 50% di quello spettante;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Dott. ALFIO PUGLIRENTI – Dott.ssa CHIARA STELLA – RAG. LEONARDO RICHICHI